



La tutela della sicurezza e della salute dei volontari della Protezione Civile

D.Lgs 81/2008
D.M. 13/4/2011



Chi e' il Volontario

La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia. Questo è quanto espresso dalla legge che si occupa in Italia di regolamentare il volontariato in generale.

- ❖ L'attività di volontariato è definita dalla Legge n° 266 del 11/8/1991 (legge quadro sul volontariato). L'art. 2 recita:
 - 1) Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo **personale, spontaneo e gratuito**, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
 - 2) L'attività del volontariato **non può essere retribuita** in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
 - 3) La qualità di volontario è **incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro** subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.



La sicurezza sul lavoro - evoluzione

Sicurezza **non prevenzionale**

- Legge 1898 n.80
- Il codice penale del 1930

La **prevenzione oggettiva**

- Art. 2087 c.c.
- DD.PP.RR. degli anni '50 n. 547/1955, n. 164/1956 (costruzioni), n. 303/1956 (igiene del lavoro)

La **prevenzione oggettiva, organizzativa e partecipativa**

- Le direttive UE
- Il D.Lgs. n. 626/94
- Il D.Lgs. n. 334/99
- Il T.U. n. 81/2008 e il D.Lgs. n. 106/2009



D. Lgl. 19 settembre 1994 n. 626

Gli aspetti essenziali

- ❖ attività di consulenza
- ❖ **programmazione** della gestione della sicurezza
- ❖ eliminazione/riduzione dei rischi in **relazione alle conoscenze tecniche** acquisite in campo scientifico (art. 2087 c.c.)
- ❖ **programmazione** delle misure di sicurezza
- ❖ **partecipazione** alla gestione e consultazione dei soggetti
- ❖ contenuto **dell'obbligo di sicurezza** dei soggetti della prevenzione
- ❖ **informazione, formazione e addestramento**
- ❖ **controllo sanitario**
- ❖ **procedimentalizzazione degli obblighi di prevenzione**





Il Testo Unico n. 81/2008 e il D.Lgs. n. 106/2009



Nel decreto legislativo n. **81 del 2008** vengono confermati e migliorati nella logica del **Testo Unico** i principi basilari del sistema di prevenzione introdotto dal D.Lgs. n. 626/1994 mediante:

- ❖ una **maggiore specificazione del contenuto dell'obbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro;**
- ❖ la programmazione della prevenzione mirata ad un **complesso che integri in modo coerente nella prevenzione** le condizioni tecniche produttive dell'impresa
- ❖ la proceduralizzazione degli **obblighi di prevenzione;**
- ❖ una gestione concertata della sicurezza all'interno dell'impresa attraverso la **partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti**, i cui compiti sono meglio ridefiniti e specificati.



Le figure previste dal Testo Unico

Responsabilità Operative:

- **Datore di lavoro** (imprenditore ed organizzatore)
- **Dirigente** (organizza il lavoro di altre persone)
- **Preposto** (vigila e sorveglia la corretta esecuzione dei lavori in sicurezza)
- **Lavoratore** (esegue correttamente)



Responsabilità Consultive:

- **Servizio Prevenzione e Protezione** (ausilio tecnico **RSPP**)
- **Medico Competente** (ausilio medico)
- **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza** (ausilio consultivo **RLS**)





Volontariato e D.Lgs 81/2008

- ❖ Ai fini ed agli effetti delle disposizioni del D.Lgs 81/2008, anche **il volontario della protezione civile e' un lavoratore**, (art 2 comma 1 p.to a); quindi **il volontario e' destinatario degli obblighi posti alla sua salvaguardia per quanto concerne la sicurezza e salute** contenuti nel decreto o in altre norme che hanno nel lavoratore il soggetto tutelato.
- ❖ Lo stesso vale per il **responsabile dell'organizzazione** di volontariato (onlus o comunale) che viene equiparato **al datore di lavoro**, cioè colui che ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto **esercita i poteri decisionali e di spesa**. Questo comporta tutti i **doveri, obblighi e sanzioni** che ne conseguono





Volontariato e D.Lgs 81/2008 - lacune

In questa impostazione **non** veniva tenuto conto delle particolarità operative nelle quali operano i Volontari di Protezione Civile, questi aspetti sono stati meglio definiti e adeguati nel **Decreto Ministeriale del 13 aprile 2011**, che tiene in debita considerazione le effettive particolari modalità di svolgimento delle attività.





Decreto Ministeriale 13/04/2011 - premesse

- ❖ (.....) Ritenuto di dover provvedere all'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, **alle organizzazioni di volontariato della protezione civile**, compresi i gruppi comunali, nonché ai volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e ai volontari dei Vigili del fuoco;
- ❖ Tenuto conto delle **particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività**;
- ❖ Ritenuto, altresì, di **dover assicurare la tutela della salute e della sicurezza** ai lavoratori, ai soci lavoratori e ai volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, ai volontari aderenti alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i gruppi comunali, nonché ai volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e ai volontari dei vigili del fuoco, **uniformemente su tutto il territorio nazionale**;
- ❖ Ravvisata la necessità di **coniugare la tutela della salute e della sicurezza dei volontari** della protezione civile **con il perseguimento degli obiettivi** per i quali e' stato istituito il Servizio nazionale della protezione civile, ossia la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi;
(.....)



Decreto Ministeriale 13/04/2011 - premesse

❖ (.....) Ritenuto di dover provvedere all'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, **alle organizzazioni di volontariato**

Cosa c'è da notare:
Il legislatore prende in considerazione la tutela della sicurezza e salute e le particolari condizioni di lavoro dei volontari di protezione civile, non riconducibili all'ambito aziendale



civile **con il perseguimento degli obiettivi** per i quali è stato istituito il servizio di protezione civile, ossia la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi;
(.....)

Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC Brugherio - Associazione Nazionale Carabinieri



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – alcune definizioni




- ❖ Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al Decreto 13/04/2011 si intende per "**organizzazione di volontariato della protezione civile**" ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, compresi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o promuove, **avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti**, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'art. 2 L. 24/02/1992 n. 225, nonché attività di formazione e addestramento nelle stesse materie.
- ❖ «**formazione**»: processo educativo attraverso il quale trasferire **conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze** per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all'identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- ❖ «**informazione**»: complesso di attività dirette a fornire **conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi** nello svolgimento delle attività operative;
- ❖ «**addestramento**»: complesso di attività dirette a **far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento**;

Decreto Ministeriale 13/04/2011 – alcune definizioni

- ❖ Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al Decreto 13/04/2011 si intende per "**organizzazione di volontariato della protezione civile**" ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, compresi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o promuove, **avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei**

Cosa c'è da notare:
Il legislatore definisce alcune parole chiave che si trovano nella norma:
Formazione, informazione e addestramento



- ❖ «**addestramento**»: complesso di attività dirette a **far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento;**



Formazione, informazione e addestramento

Informazione

Garantire la corretta conoscenza finalizzata all'identificazione, eliminazione o riduzione e gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative

Deve essere detto che cosa il volontario andrà a fare nell'organizzazione (quali scenari, quali attività, quali rischi...ect...)

- Costante
- Interna con volontari esperti o formatori interni

Formazione

Processo educativo per il trasferimento delle conoscenze e delle procedure utili per l'acquisizione di competenze per operare in sicurezza, identificare, eliminare o ridurre e gestire i rischi.

- Costante
- Percorsi formativi professionali
- (certificazione competenze – idoneità) con formatori qualificati

Addestramento

Attività mirate all'apprendimento dell'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento.

- Costante
- Tecnico-Operativo
- Percorsi formativi professionali (certificazione competenze – idoneità) con personale esperto e/o formatori qualificati



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.2 Campo di applicazione

1. (...) Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco quali:
 - a) necessità di intervento immediato **anche in assenza di preliminare pianificazione**;
 - b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di **immediatezza operativa**;
 - c) **imprevedibilità e indeterminatezza** del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare **tempestivamente** e **conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi** secondo quanto disposto dagli **articoli 28 e 29** del decreto legislativo n. 81/2008;
 - d) **necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali**, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, **pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi** in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.
2. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto **non può comportare, l'omissione o il ritardo** delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. (...)



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.2 Campo di applicazione

- (...) Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008, tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dai vigili del fuoco, quali:



Cosa c'è da notare:

Il legislatore riconosce i caratteri di urgenza e tempestività in alcune attività di protezione civile che possono essere imprevedibili e indeterminate

...ificazione;

...mediatezza o

...ziali nei quali il volontario viene chiamato

lutare tutti i rischi connessi secondo

...cedure ed attività

ando ed adottando **concreti**

...one comunque coinvolte.



- L'applicazione delle disposizioni del presente decreto **non può comportare, l'omissione o il ritardo** nell'adempimento dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e all'art. 21 della legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. (...)





Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.2 Campo di applicazione

1. (...) Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008, tenuto conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi di soccorso, e in collaborazione con i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dei volontari dei vigili del fuoco quali:

In azienda c'è il DVR (documento valutazione rischi)

- a) necessità di intervento immediato **anche in assenza di preliminare pianificazione**;
- b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di **immediatezza operativa**;
- c) **imprevedibilità e indeterminatezza** del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare **tempestivamente** e **conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi** secondo quanto disposto dagli **articoli 28 e 29** del decreto legislativo n. 81/2008;
- d) **necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali**, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, **pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi** in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.

Si possono omettere formalismi ma devono esserci procedure

Le disposizioni del presente decreto **non può comportare, l'omissione o il ritardo** delle attività e dei rischi connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 309, art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. (...)



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.3 Org. Vol. di PC



1. Le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, di seguito denominate organizzazioni, come definite all'art. 1, **nel rispetto delle loro caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali** preordinate alle attività e ai compiti di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, **il volontario** della protezione civile aderente alle organizzazioni **e' equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività specificate all'art. 4, commi 1 e 2, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone,** presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, **conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione.**
3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, **il legale rappresentante** delle organizzazioni **e' tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.**



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.4 Obblighi org. PC

1. Le organizzazioni **curano** che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, **riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario**, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria.
2. Le organizzazioni **curano** che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, **sia dotato** di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che **sia adeguatamente formato** e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
3. Le **sedi** delle organizzazioni, *salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa*, nonché i luoghi di **esercitazione, di formazione e di intervento** dei volontari di protezione civile, **non sono considerati luoghi di lavoro**.



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.4 Obblighi org. PC



1. Le organizzazioni **curano** che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, **riceva** formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al

Cosa c'è da notare:

l'organizzazione (cioè il legale rappresentante) **e' responsabile** che il volontario sia formato e addestrato per una certa mansione, informato sullo scenario e abbia e usi i DPI adatti



3. Le **sedi** delle organizzazioni, *salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa*, nonché i luoghi di **esercitazione, di formazione e di intervento** dei volontari di protezione civile, **non sono considerati luoghi di lavoro**.



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 1



(.....) Al fine di assicurare **un livello omogeneo minimo di base di articolazione per l'intero territorio nazionale**, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile nonché dei compiti che vengono svolti dai volontari nell'ambito degli scenari medesimi.

Secondo quanto stabilito nella 'Direttiva per l'attività preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per protezione civile (seconda edizione)' del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del luglio 1996, per **scenario di rischio di protezione civile** si intende la **rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che costituisce la base per elaborare un piano di emergenza**; al tempo stesso, esso è lo strumento indispensabile per predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area. (.....)



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 1



(.....) Al fine di assicurare **un livello omogeneo minimo di base di articolazione per l'intero territorio nazionale**, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile

Cosa c'è da notare:
Viene introdotto il concetto di **«scenario di rischio»** come ambito in cui operano i volontari di protezione civile.
Una situazione tipo che riproduce pericoli e rischiosità



che costituisce la base per elaborare un piano di emergenza e' lo strumento indispensabile per predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area. (.....)



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 1



(....) **SCENARI DI RISCHIO:** Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, si individuano di minima quali scenari di rischio di protezione civile i seguenti:

- ❖ scenario eventi atmosferici avversi;
- ❖ scenario rischio idrogeologico - alluvione;
- ❖ scenario rischio idrogeologico - frane;
- ❖ scenario rischio sismico;
- ❖ scenario rischio vulcanico;
- ❖ scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia;
- ❖ scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti (in tal caso la mobilitazione del volontariato e' limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge [VV.FF]);
- ❖ scenario rischio ambientale, igienico-sanitario (in tal caso la mobilitazione del volontariato e' limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);
- ❖ scenario caratterizzato dall'assenza di specifici rischi di protezione civile (ossia contesti di operativita' ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorità competenti nell'attività di ricerca persone disperse/scomparse).

In considerazione del possibile impiego del volontariato oggetto dei presenti indirizzi a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria vengono assimilati a scenari di rischio di protezione civile ai fini della presente intesa anche i seguenti contesti:

- ❖ incidenti che richiedano attività di soccorso tecnico urgente;
- ❖ attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
- ❖ attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;
- ❖ attività di difesa civile.

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 1

(.....) **SCENARI DI RISCHIO:** Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, si individuano di minima quali scenari di rischio di protezione civile i seguenti:

- ❖ scenario eventi atmosferici avversi;
- ❖ scenario rischio idrogeologico - alluvione;
- ❖ scenario rischio idrogeologico - frane;

Cosa c'è da notare:

Il legislatore definisce l'ambito e l'evento in cui può operare il volontario di protezione civile. Altre attività (vedi viabilità ordinaria per ciclistiche esulano da questa norma)



in considerazione del possibile impiego del volontariato oggetto dei presenti indirizzi a supporto delle attività di protezione civile in via ordinaria vengono assimilati a scenari di rischio di protezione civile ai fini della presente intesa a

- ❖ incidenti che richiedano attività di soccorso tecnico urgente;
- ❖ attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
- ❖ attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;
- ❖ attività di difesa civile.



Scenari e rischi

Intervento in caso di incidente stradale



Rischio incendio



Interventi in caso di infortunio sul lavoro



rischio industriale



rischio vulcanico



Il soccorso in caso di crollo di strutture, impianti



Il soccorso in caso di frane, alluvioni



Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC Brugherio - Associazione Nazionale Carabinieri



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 1

(.....) **SCENARI COMPITI SVOLTI DAI VOLONTARI:** Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, i compiti svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono ricompresi nelle presenti categorie minime di base:

- ❖ - assistenza alla popolazione, intesa come: attività' psicosociale e attività' socio-assistenziale;
- ❖ - assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili);
- ❖ - informazione alla popolazione;
- ❖ - logistica;
- ❖ - soccorso e assistenza sanitaria;
- ❖ - uso di attrezzature speciali;
- ❖ - conduzione di mezzi speciali;
- ❖ - predisposizione e somministrazione pasti;
- ❖ - prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
- ❖ - supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività' amministrative e di segreteria;
- ❖ - presidio del territorio;
- ❖ - attività' di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
- ❖ - attività' formative;
- ❖ - attività' in materia di radio e telecomunicazioni;
- ❖ - attività' subacquee;
- ❖ - attività' cinofile.

Negli scenari di rischio assimilati a quelli di protezione civile nei quali i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, i compiti di cui puo' essere chiesto lo svolgimento sono individuati dal soggetto che richiede il supporto e nei limiti dei compiti sopra indicati.

(.....) **SCENARI COMPITI SVOLTI DAI VOLONTARI:** Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, i compiti svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono ricompresi nelle presenti categorie minime di base:


❖ - assistenza alla popolazione, intesa come: **attività psicosociale e attività socio-assistenziale;**

Cosa c'è da notare:

Il legislatore definisce in modo preciso compiti che il volontario può svolgere in base alla formazione che gli viene data. Questo è un passo fondamentale nell'attribuzioni delle mansioni da parte del legale rappresentante.

❖ - **attività cinofile.**

Negli scenari di rischio assimilati a quelli di protezione civile nei quali i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, i compiti di cui può essere chiesto lo svolgimento sono individuati dal soggetto che richiede il supporto e nei limiti dei compiti sopra indicati.



teria;



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 2

(.....) **COMPETENZE IN MATERIA DI DISCIPLINA DEI PIANI FORMATIVI:** Le Regioni, per le organizzazioni di volontariato da esse coordinate, e le organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale per le realtà a esse aderenti, nell'ambito della rispettiva autonomia e responsabilità, provvedono a disciplinare nel dettaglio i propri piani formativi, di informazione ed addestramento, tenendo conto delle rispettive specificità e caratteristiche, nonché nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 «Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro». (.....)


(....) **CRITERI DI MASSIMA PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI:** A partire dall'entrata in vigore della presente intesa le attività formative per il volontariato di protezione civile **devono prevedere uno specifico spazio dedicato alle tematiche della sicurezza**. Le organizzazioni devono altresì curare che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale, il volontario ad esse aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti da lui svolti, **sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante** (....) .



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 2

(.....) **COMPETENZE IN MATERIA DI DISCIPLINA DEI PIANI FORMATIVI:** Le Regioni, per le organizzazioni di volontariato da esse coordinate, e le organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale per la realtà a esse aderenti, nell'ambito delle rispettive autonomie e responsabilità, provvedono a disciplinare

Cosa c'è da notare:
la formazione è essenziale e obbligatoria
e deve contenere tematiche sulla sicurezza.
I volontari devono essere formati e dotati
di adeguati dpi rispetto agli scenari e
compiti su cui saranno impegnati, cioè per
le mansioni che svolgono



interministeriale, il volontario ad esse aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti da lui svolti, **sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante (....)**.

Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC Brugherio - Associazione Nazionale Carabinieri



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 2

(.....) PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO:

Ai fini di **attestare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa** richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 194/2001 **le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicità stabilita per la verifica degli altri requisiti**, l'adempimento a quanto stabilito al precedente paragrafo 2.

A tal fine e' possibile ricorrere all'utilizzo di **autocertificazioni aventi requisiti di legge**, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.

Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il **mancato adempimento** a quanto stabilito al paragrafo 2 **comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attività operativa. (.....)**



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 2

(.....) PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO:

Ai fini di attestare il possesso delle condizioni di idoneità per l'acquisizione e la gestione delle attività operative delle organizzazioni territoriali previste dal presente decreto, le organizzazioni sono tenute ad attestare, con modalità e contenuti stabiliti dal presente decreto, quanto stabilito al presente articolo.

A tal fine e' possibile che siano svolti i controlli di cui all'articolo 10 del presente decreto.

Il Dipartimento di cui e' in competenza, in materia di quanto stabilito dal presente decreto, e' quello di cui e' competente dall'attività operativa.

Cosa c'e' da notare:
 la formazione puo essere autocertificata dal legale rappresentante se idonea e documentata. La non formazione o la non veridicitá delle autocertificazioni sospende l'organizzazione dalle attivita' operative (e pone a rischio il legale rappresentante)

per i registri e albi sono tenute ad attestare, con modalità e contenuti stabiliti dal presente decreto, quanto stabilito al presente articolo.

sulle quali

rispettiva competenza a

ente



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 3



(.....) **CONTROLLO SANITARIO – FINALITA'**: I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, (.....) , sono **sottoposti al controllo sanitario** disciplinato come specificato ai paragrafi successivi, al fine di disporre di una **ricognizione generale delle rispettive condizioni di salute**. In tal senso l'attività di cui trattasi e' considerata quale misura generale di prevenzione e deve integrarsi nel percorso di tutela della salute del cittadino-volontario, nell'ambito delle attività del Servizio sanitario nazionale e del presidio di medicina generale di base, nel quadro delle attività di educazione e promozione alla salute.

CONTENUTI: Il controllo sanitario previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 e' costituito dai seguenti accertamenti preventivi minimi, ritenuti congrui rispetto alle finalità specifiche sopra richiamate:

VISITA MEDICA : Comprende anamnesi ed esame obiettivo rivolti, in particolare, al riscontro di **patologie correlabili agli scenari di rischio di protezione civile** e/o a patologie che possano controindicare l'esposizione al rischio ergonomico o di movimentazione manuale dei carichi. (.....)



(.....) **CONTROLLO SANITARIO – FINALITA’:** I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile (.....) sono sottoposti al controllo sanitario disciplinato come specificato nelle **rispettive** con misure generali di tutela della salute del cittadino-volontario e della medicina generale.

Cosa c’è da notare:
Il controllo sanitario (da non confondere con la sorveglianza) richiede una sorta di «certificato di sana e robusta costituzione» che attesti l'idoneità del volontario per gli scenari in cui sarà impiegato.

CONTENUTI: interministeriali ritenuti congrui **VISITA MEDICA** del decreto ivi minimi, **patologie correlabili agli scenari di rischio di protezione civile** e/o a patologie che possano controindicare l'esposizione al rischio ergonomico o di movimentazione manuale dei carichi. (.....)



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 3



(.....) **PERIODICITA'**: Il controllo sanitario come sopra specificato deve essere assicurato:

- con cadenza almeno **quinquennale** per i volontari di eta' **inferiore** ai **60** anni;
- con cadenza almeno **biennale**, per i volontari di eta' **superiore** ai **60** anni.

(.....)

PROCEDURE: L'effettuazione del controllo sanitario può essere assicurata da medici abilitati all'esercizio della professione, anche facenti parte della componente medica dell'organizzazione, ove presente, o, comunque, appartenenti all'organizzazione, ovvero mediante convenzioni con organizzazioni che ne sono munite nonché con strutture del Servizio Sanitario Nazionale pubbliche o private accreditate. (.....)

L'esito del controllo sanitario **riconosce la capacità generica del soggetto allo svolgimento dell'attività di volontariato e viene comunicato esclusivamente al volontario interessato**, che e' responsabile della conservazione delle informazioni relative che lo riguardano, quale elemento di conoscenza del proprio stato di salute al fine di eventuali valutazioni o approfondimenti da svolgere con il proprio medico di medicina generale (c.d. medico di base o di famiglia).



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 3

(.....) **PERIODICITA'**: Il controllo sanitario come sopra specificato deve essere assicurato:

- con cadenza almeno **quinquennale** per i volontari di eta' **inferiore** ai **60** anni;
- con cad

(.....)

PROCEDURE:

all'esercizio dell

dell'organizzazione

mediante conve

Servizio Sanitar

L'esito del contr

svolgimento d

volontario int

che lo riguardano,

valutazioni o approfondimenti da svolgere con il proprio medico di medicina generale (c.d.

medico di base o di famiglia).

Cosa c'e' da notare:

Il medico attesta solo l'idoneità a svolgere un compito, non deve riportare le patologie. Il volontario deve portare l'attestazione al responsabile dell'organizzazione che in base a questa informazione definisce la sua mansione

medici abilitati

e, ovvero

ture del

Illo

ente al

zioni relative

line di eventuali



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 3



(.....) **PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO** : Ai fini di attestare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 194/2001 le **organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare**, con la periodicità stabilita per la verifica degli altri requisiti, **l'effettuazione del controllo sanitario per i propri volontari secondo le scadenze prefissate**.

A tal fine e' possibile ricorrere all'utilizzo di **autocertificazioni** aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.

Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il **mancato adempimento** a quanto stabilito al paragrafo 2 comporta la **sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attività operativa**



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 3

(.....) **PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO** : Ai fini di attestare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'Albo, il Dipartimento di Protezione Civile, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012, **attestare**, con la collaborazione delle organizzazioni volontarie, il **controllo sanitario** delle organizzazioni iscritte all'Albo.

A tal fine e' possibile che il Dipartimento di Protezione Civile, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012, **attestare**, con la collaborazione delle organizzazioni volontarie, il **controllo sanitario** delle organizzazioni iscritte all'Albo. **Il controllo sanitario non e' facoltativo ma e' obbligatorio e fa parte dei requisiti necessari al mantenimento dell'iscrizione all'albo e per essere operativi.**

Il Dipartimento di Protezione Civile, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012, **attestare**, con la collaborazione delle organizzazioni volontarie, il **controllo sanitario** delle organizzazioni iscritte all'Albo. **L'inadempienza porta alla sospensione dell'organizzazione dalle attività.**

dell'organizzazione inadempiente dall'attività operativa

Cosa c'e' da notare:

Il controllo sanitario non e' facoltativo ma e' obbligatorio e fa parte dei requisiti necessari al mantenimento dell'iscrizione all'albo e per essere operativi.

L'inadempienza porta alla sospensione dell'organizzazione dalle attività.



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 4



(.....) **SORVEGLIANZA SANITARIA - CONTENUTI:** La sorveglianza sanitaria e' **l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei volontari**, in relazione agli scenari di rischio di protezione civile, ai compiti svolti dai volontari ed all'esposizione di quest'ultimi ai fattori di rischio previsti nel decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

INDIRIZZI RELATIVI ALLE SOGLIE DI ESPOSIZIONE AGLI AGENTI DI RISCHIO: Le organizzazioni di volontariato di protezione civile, (.....) individuano i propri volontari che nell'ambito dell'attività di volontariato **svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio** di cui al decreto legislativo in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria. (.....).

(.....) dovranno essere individuati dall'organizzazione di appartenenza, ai fini della sottoposizione alla sorveglianza sanitaria, i volontari **che svolgono attività operative di volontariato per più di 535 ore nell'arco dell'anno**. (.....) Per le organizzazioni che non dispongono di sistemi di rilevamento delle attività orarie svolte dai propri volontari, il termine di impiego oltre il quale **dovranno essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria e' determinato in 65 giorni di volontariato annui**.



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 4

(.....) **SORVEGLIANZA SANITARIA - CONTENUTI:** La sorveglianza sanitaria e' **l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei volontari**, in relazione agli scenari di rischio di protezione civile ai compiti svolti dai volontari ed all'esposizione di questi ultimi a situazioni di rischio durante le attività svolte in successive modalità operative.

INDIRIZZI RE

organizzazioni o
nell'ambito dell'
rischio di cui al
contemplati nel
sanitaria. (.....).
(.....) dovranno
sottoposizione a
volontariato p
dispongono di s
impiego oltre il quale

Cosa c'è da notare:
La sorveglianza sanitaria e' prevista per
volontari che effettuano particolari servizi
(es. subacquei) oppure per quei volontari
che nell'arco di un anno hanno svolto
servizi operativi, cioè esercitazioni
pratiche o lavori sul campo, per piu' di 65
giorni (no riunioni di sezione o nucleo)

determinato in 65 giorni di volontariato annui.

1/2008 e

CHIO: Le

ri che
ori di
ltri casi
ianza

tive di
che non
il termine di



Legislazione di riferimento - capisaldi

- ❖ Testo unico sulla sicurezza ovvero il D.lgs. 81/2008 **a cui si demandano tutti i riferimenti che non trovano riscontro nelle precisazioni legiferate per il Volontariato di Protezione Civile**
- ❖ l'art. 3, comma 3-bis, del d. lgs. 81/2008, che rimanda ad uno specifico decreto molti aspetti specifici del volontariato di protezione civile
- ❖ il decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del'11 luglio 2011;
- ❖ il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 e i suoi quattro allegati



Figure assimilabili (1)

Azienda	Volontariato	Note
Datore di lavoro	Sindaco o presidente (legale rappresentante)	L'art. 3, comma 3, del decreto individua il principale destinatario delle prescrizioni da osservarsi per la tutela della sicurezza e della salute dei volontari, nel soggetto che, nelle organizzazioni, detiene di norma il potere decisionale e di spesa in ordine al compimento di tutti gli atti necessari alla loro attività. Il legale rappresentante è il soggetto che ha il dovere giuridico di adempiere agli obblighi di sicurezza e salute sul lavoro specificati nell'art. 4 del decreto.
Dirigente	Consigliere o carica similare	Soggetti che, in virtù dei poteri di decisione in ordine all'organizzazione dell'attività dell'ente, o di una sua articolazione periferica o settoriale, e alla concreta determinazione delle modalità operative di svolgimento della stessa, oltre che in ragione di poteri esercitano controllo sulla prestazione dei volontari o di altro personale



Figure assimilabili (2)

Azienda	Volontariato	Note
Preposto	Capo Squadra	<p>La figura del preposto può essere identificata all'interno delle organizzazioni di volontariato della protezione civile con tutti quei soggetti che hanno la funzione di coordinare e sovrintendere all'attività svolta da volontari organizzati in squadre o gruppi o turni di attività. Questi rivestono la tipica posizione di garanzia del preposto, avendo il compito di controllare e vigilare l'attività dei volontari a loro affidati, anche per quello che concerne il corretto utilizzo dei mezzi, delle attrezzature, dei dispositivi di protezione ed il rispetto delle procedure operative disposte dai responsabili dell'Ente. La funzione di controllo implica, infatti, la responsabilità del preposto di intervenire per correggere ed impedire eventuali comportamenti, da parte dei volontari, difformi dalle regole di prudenza poste dall'organizzazione, atteggiamenti imprudenti o che possano creare un rischio per il volontario, per gli altri operatori o per le persone oggetto di intervento di protezione civile, uso improprio dei mezzi, delle attrezzature o dei presidi di sicurezza</p>
Lavoratore	Volontario	<p>Obbligo del volontario di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nelle sedi dell'organizzazione, sui luoghi di intervento, sui luoghi di formazione ed esercitazione, in conformità con la formazione, l'informazione e le direttive operative ricevute, oltre che con le procedure predisposte e con le attrezzature ed i dispositivi di sicurezza avuti in dotazione.</p>



Definizioni

La normativa equipara il ruolo del «Capo squadra» al ruolo del «Preposto»

DEFINIZIONE DI CAPO SQUADRA	DEFINIZIONE DI PREPOSTO
Colui che sorveglia, dirige il lavoro di una squadra di operai.	Persona che ricopre una carica o una funzione direttiva incaricato a svolgere compiti di governo, di amministrazione.

Nel D.Lgs. 81/2008 all'articolo 2 si trova la definizione di «preposto»:

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.



Alcune sentenze

Sentenze	Descrizione
Cassazione Penale, Sez. 4, 21 aprile 2006, n. 14192)	<p>Il Caposquadra va inquadrato nella figura del preposto perché rientra nei suoi compiti dirigere e sorvegliare il lavoro dei componenti la squadra;</p> <p>Il Caposquadra non può sfuggire, pertanto, alle sue responsabilità, intese quale soggetto che avendo il potere di ordinare un tipo di lavoro non controlli che questo sia compiuto secondo le norme antinfortunistiche;</p> <p>In caso contrario verrebbe meno un anello della catena organizzativa, essendo impossibile per chi non si trovi sul posto di lavoro effettuare tale controllo che costituisce una delle attività più importanti tra quelle dirette ad evitare gli infortuni.</p>
CASS., SEZ. IV 30/03/98	<p>Chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato automaticamente tenuto ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate</p>
CASS., SEZ. IV 23/07/97	<p>Colui che sovrintende alle attività cui siano addetti lavoratori subordinati, anche con il compito di pretendere dai lavoratori che si avvalgano delle misure di sicurezza fornite in conformità con le norme vigenti o, comunque, indispensabili a causa del tipo di lavorazione specifica e in relazione agli sviluppi delle nozioni tecniche</p>

I doveri dei LAVORATORI

Contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale

Utilizza correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i D.P.I.

Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione

Segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo

Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori

Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro

Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.





Doveri del PREPOSTO per art 9 del D.lgs. 91/2008

Sovrintendere e vigilare sugli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Verificare affinché soltanto i volontari formati accedano alle zone pericolose

Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza

Informare i volontari esposti al rischio di un pericolo grave e immediato

Astenersi dal richiedere ai volontari di riprendere la loro attività in situazioni di pericolo grave ed immediato

Segnalare tempestivamente le deficienze di mezzi e attrezzature di lavoro e dei D.P.I.

Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37



Chi e cosa deve fare: Legale rappresentante

LEGALE RAPPRESENTANTE: dirigente o funzionario, nell'organo di vertice delle singole amministrazioni dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. Es. Capo dipartimento, presidente del nucleo, della associazione, ecc.

COSA DEVE FARE?

- ❖ Individuare e valutare i rischi degli scenari legittimi per la salute e sicurezza.
- ❖ Adottare le misure di tutela tecniche, organizzative e procedurali, dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali
- ❖ Formare, informare e addestrare, in modo continuo e programmato, i volontari. Tenere un registro delle attività svolte. Redigere il curriculum del volontario
- ❖ Verificare l'idoneità dei volontari tramite il Controllo Sanitario e la Sorveglianza Sanitaria
- ❖ Affidare al volontario la mansione descrivendone attività, pericoli, rischi e dpi
- ❖ Fornire i dispositivi di protezione individuali (DPI) adeguati e verificare la loro certificazione e validità
- ❖ Predisporre la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti



Chi e che cosa deve fare: legale rappresentante

- ❖ LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DEGLI SCENARI E LE PROCEDURE DI SICUREZZA
- ❖ Non essendovi la possibilità di valutare dei rischi su uno scenario identificato e fisso, **la valutazione dei rischi sugli scenari e' generalizzata per macro categorie** e prevede l'elaborazione di apposite procedure operative specifiche per tipologia di evento in emergenza, elaborate anche sulla base delle pregresse esperienze
- ❖ La valutazione considera i sui rischi presumibili
- ❖ La valutazione considera le possibili conseguenze.
- ❖ Sulla base di questa analisi vanno previste le misure generali di tutela



Chi e che cosa deve fare: preposto e volontario



PREPOSTO: capo squadra, Capo Squadra Tecnico-Logistica, Capo Squadra AIB, capo gruppo, ecc.

COSA DEVE FARE?

- ❖ Vigilare e richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme e delle disposizioni per la sicurezza
- ❖ Segnalare se, nelle varie fasi o operazioni di soccorso si presentano rischi non previsti nella valutazione
- ❖ Curare il mantenimento delle condizioni di sicurezza

VOLONTARIO (LAVORATORE)

COSA DEVE FARE?

- ❖ Prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone
- ❖ Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite da responsabile diretto e preposto
- ❖ Utilizzare correttamente macchine, utensili, apparecchi
- ❖ Utilizzare i dispositivi personali di protezione
- ❖ Segnalare immediatamente le deficienze delle macchine, impianti o dispositivi
- ❖ Non manomettere i dispositivi di sicurezza, di segnalazione,
- ❖ Effettuare i corsi di formazione ed addestramento
- ❖ Ha l'obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria




Punibilità del legale rappresentante


- ❖ Allo stesso modo, se nelle organizzazioni di volontariato, il concreto ed effettivo potere decisionale e di spesa venisse esercitato **da persona diversa dal formale legale rappresentante dell'ente**, questo soggetto si aggiungerà al legale rappresentante **quale obbligato all'osservanza delle prescrizioni in materia di tutela delle condizioni di sicurezza e salute** dell'attività dei volontari siccome sancite dall'art. 4 DM.
- ❖ In ordine alla punizione conseguente all'inadempimento di tali precetti, il DM non contiene alcuna norma che stabilisca una sanzione penale per la violazione di quanto disposto dall'art. 4.
- ❖ Si dovrebbe considerare che la violazione degli obblighi riportati nell'art. 4 non costituisce autonoma figura di reato e che il legale rappresentante dell'organizzazione non risponderà penalmente degli eventuali inadempimenti rispetto a tali obblighi.
- ❖ Violazioni nelle norme di cautela: ciò **non significa** che il legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato **sia penalmente esente** da qualsiasi responsabilità per eventi infortunistici che dovessero verificarsi a danno dei volontari dell'organizzazione.



Esempio semplificato di inconveniente - amministrativo



Esempio semplificato di inconveniente - Penale





Come si procede



- ❖ Schemi a blocchi
- ❖ Modulistica
- ❖ Organizzazione



Esempio schematico funzioni e responsabilità

Ambito aziendale

Datore di lavoro
(Titolare, Amm. Delegato)

Preposto
(Dirigente, Capo reparto, Capo cantiere, Capo squadra, ecc.)

Lavoratore dipendente
(percepisce compenso)

Ambito Volontariato

Legale rappresentante
(presidente / Sindaco)

Capo Squadra
(Coordinatore, Capo squadra, ecc.)

Volontario
(non percepisce il compenso)


Chi dispone del denaro per fare gli acquisti
Chi decide procedure mansioni

Persone poste a vigilare l'applicazione di procedure di sicurezza. Possono limitare l'operatività del volontario

Si prende cura di se' e degli altri, segue le direttive, frequenta corsi, usa i dpi



Esempio schematico operativo












Modulistica e registri

- ❖ Descrizione tipo degli scenari di rischio (sismico, inondazione, ecc.) con tipologia dei rischi, DPI da utilizzare, procedure generali di intervento, attrezzature da utilizzare, accortezze da sapere.
- ❖ Registro attrezzature con tempi di manutenzione, manutenzioni avvenute, certif. CE
- ❖ Registro DPI consegnati ai volontari, documento di presa in carico
- ❖ Registro formazioni e addestramenti svolti (data, tipo, numero volontari, docente, ecc)
- ❖ Rapporto formativo e/o addestrativo (contenuti, data, luogo, docente, volontari con firma di presenza, eventuale questionario di verifica)
- ❖ Registro visite mediche svolte dai volontari (data, volontario, ecc.
- ❖ Registro per sorveglianza medica
- ❖ Registro nomine di responsabilità e mansioni definite
- ❖ Scheda "curriculum" volontario dove riportare formazione, addestramenti, mansioni, missioni operative, visite mediche, grado di responsabilità, dpi forniti)
- ❖ Organigramma con identificazioni del legale rappresentante e capi squadra (preposti). In questo contesto il capo squadra che ha l'obbligo e l'autorità per gestire i compiti dei volontari (far fare o non far fare qualcosa a qualcuno)





Valutazione rischio negli scenari

Allagamenti	
Denominazione	Gli interventi per il drenaggio di acqua consistono, nella maggior parte dei casi, nello svuotamento dei piani bassi delle abitazioni e delle strutture pubbliche, dei sottopassi stradali ecc. dall'acqua accumulatasi a seguito di abbondanti precipitazioni o altre cause. 
Attività	Per gli interventi sono utilizzate delle pompe idrovore autonome, dotate di motore a scoppio, di vario genere e capacità di aspirazione. Le pompe sono generalmente di tipo 'barellato' o montate su carrello. I fattori di rischio sono legati al funzionamento proprio della pompa, quali rumore, parti in movimento, movimentazione carichi pesanti (movimentazione delle motopompe, trasporto degli elementi accessori quali tubi di aspirazione e di espulsione ecc.), parti taglienti, ed in parte alle condizioni ambientali nelle quali si svolge l'intervento di drenaggio per la presenza di fango, accumuli di acqua, impianti elettrici in tensione ecc.
Attrezzature	Idrovore, tubazioni, raccordi
Rischi	I fattori di rischio legati all'attività sono: a - Esposizione al rumore prodotto dalle attrezzature a motore b - Movimentazione carichi pesanti c - Parti in movimento d - Utilizzo di strumenti a motore con parti calde in vista con temperatura superiore a 50°C e - Utilizzo di accessori con parti taglienti f - Superfici scivolose g - Altezza dell'acqua h - Rischio di elettrocuzione
Misure di sicurezza	Le misure di sicurezza per evitare i rischi sopra elencati consistono nell'adozione di comportamenti adeguati e nell'utilizzo di dispositivi di protezione individuale che si riportano di seguito.
(a) Esposizione al rumore prodotto dalle attrezzature a motore	I. Utilizzo dei dispositivi di protezione dell'udito (cuffie, auricolari, tappi)
(b) movimentazione carichi pesanti	I. Non sollevare oggetti con peso >30 kg. II. Gli oggetti con peso >30 kg devono essere sollevati da più persone III. Per sollevare un carico flettere le ginocchia e mai la schiena facendo gravare lo sforzo di sollevamento sulle gambe che non devono essere dritte. IV. Trasportare l'oggetto pesante vicino al corpo V. Evitare di ruotare il tronco, ma girare tutto il corpo usando le gambe VI. Non trasportare un carico pesante con una sola mano
(c) -parti in movimento	I. Utilizzo di guanti per la protezione delle mani II. Rimozione delle protezioni degli organi in movimento solo con a macchina spenta III.
(d) Utilizzo di strumenti a motore con parti calde in	I. Utilizzo di guanti per la protezione delle mani II. Utilizzo di indumenti protettivi III. Rimozione delle protezioni delle parti calde solo a motore fermo e trascorso il tempo

vista con temperatura superiore a 50°C	necessario per il raffreddamento		
(e) -Utilizzo di accessori con parti taglienti	I. Utilizzo di guanti per la protezione delle mani IV. Utilizzo di indumenti protettivi		
(f) Superfici scivolose	I. Indossare calzature con suola antiscivolo II. Utilizzare sistemi di sostegno III. Assicurarci con corda ad un altro operatore che svolga funzione di assicurazione di sicurezza		
(g) Altezza dell'acqua	I. Indossare stivali idonei II. Verificare con un'asta il livello dell'acqua prima di avanzare III. Assicurarci con corda ad un altro operatore che svolga funzione di assicurazione di sicurezza		
(h) Elettrocuzione	I. Sezionare i circuiti di alimentazione elettrica dell'ambiente		
DPI	Tuta	Guanti	Elmetto
			
	Occhiali	Cuffie	xxxx
			
	Necessità di presidio sanitario	Necessità di Polizia Locale o Carabinieri	Possibile coinvolgimento della cittadinanza / disagio
Cooperazione con altre strutture e/o organizzazione	Necessità di presidio sanitario	Necessità di Polizia Locale o Carabinieri	Possibile coinvolgimento della cittadinanza / disagio
	NO - preferibile	NO	NO
Criticità	Escoriazioni, contusioni, fratture, annegamento.		



Scheda Volontario

Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione di Brugherio - 71° Nucleo Volontariato e Protezione Civile
 Via San Giovanni Bosco, 29 - 20861 Brugherio (MB)
 e-mail: info@anc-brugherio.it - www.anc-brugherio.it
 CF/PI 94575430155

SCHEDA VOLONTARIO

DATI ANAGRAFICI

Cognome: ROSSI Nome: MARIO

Nato/a: MONZA Prov.: NB il: 08/01/1969

C.F. ROS085569IO704L Sesso: M

Residente a: BRUGHERIO Prov.: MB CAP: 20861

Via/Piazza: ITALIA n° 112

Tel.: 333 4918966 E-mail: M.ROSSI@ANC-BRUGHERIO.IT

DATI DATORE di LAVORO



Azienda: CANDY S.p.A

Via/Piazza: DANTE n°: 66

Comune: BRUGHERIO Prov.: MB

C.F./P.IVA: 2,12836E+15 Tel.: 039 2873628

Fax: 039 2871234 E-mail: CANDY@XXXXX

Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione di Brugherio - 71° Nucleo Volontariato e Protezione Civile
 Via San Giovanni Bosco, 29 - 20861 Brugherio (MB)
 e-mail: info@anc-brugherio.it - www.anc-brugherio.it
 CF/PI 94575430155

SCHEDA VOLONTARIO

COD.CURVO: 432424 CORSO BASE P.C. RILASCIATO NELL'ANNNO

CON MANSIONI DI :

CAPO SQUADRA AUTISTA

VOLONTARIO GENERICO

ALTRO

ATTIVITA' DEL VOLONTARIO: LINK



CONTROLLO SANITARIO

MEDICO COMPETENTE: RUSSO SALVATORE

VISITA MEDICA EFFETTUATA IL: 10/09/2011

IDONEO ALLA MANSIONE :

SI NO

Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione di Brugherio - 71° Nucleo Volontariato e Protezione Civile
 Via San Giovanni Bosco, 29 - 20861 Brugherio (MB)
 e-mail: info@anc-brugherio.it - www.anc-brugherio.it
 CF/PI 94575430155

MODULO DPI IN DOTAZIONE AL VOLONTARIO

INDIVIDUALE

In data odierna 00/00/2012 in ottemperanza all'art. 18 del Dlg.81/08 vengono consegnati al Sig.re/a **NOME COGNOME** volontario di codesta Associazione,

[s. 054]



Registro unificato corsi



Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione di Brugherio - 71° Nucleo Volontariato e Protezione Civile
 Via San Giovanni Bosco, 29 - 20861 Brugherio (MB)
 e-mail: info@anc-brugherio.it - www.anc-brugherio.it
 CF/PI 94575430155

REGISTRO & RAPPORTO FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO / ESERCITAZIONI

CORSO	TIPO	CODICE CORSO	DATA	ANNO	ORE (minuti)	LUOGO	PARTECIPANTI		N°	DOCENTE	CONTENUTO	QUESTIONARIO DI VERIFICA
							Formazione	Addestramento				
RADIO	FORMAZIONE ADDESTRAMENTO	ANC71_001RD	1-set	2011	120	BRUGHERIO	Partecipanti	Partecipanti	4	Lampo Archimede	LINK DISPENSA	Questionario
MOTOSEGA	FORMAZIONE ADDESTRAMENTO	ANC71_001MS	7-lug	2012	90	BRUGHERIO	Partecipanti	Partecipanti	6	Rivetto Mario	LINK DISPENSA	Questionario
CALLUNA 2	ESERCITAZIONE	CALLUNA 2 - 2012	21-giu	2012	2880	BRUGHERIO	Partecipanti	Partecipanti	12			

TOT. ORE: 51,5

Registro unificato corsi

Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC Brughiero - Associazione Nazionale Carabinieri

Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione di Brughiero - 71° Nucleo Volontariato e Protezione Civile
 Via San Giovanni Bosco, 29 - 20861 Brughiero(MB)
 e-mail: info@anc-brughiero.it - www.anc-brughiero.it
 CF/PI 94575430155

CORSO DI ADDESTRAMENTO ALL' USO DELLA MOTOSEGA

in data **7 LUGLIO 2012** e stato effettuato un addestramento all' uso della "MOTOSEGA".

Ad ogni volontario è stato consegnato il manuale di manutenzione e uso della MOTOSEGA .

VOLONTARIO	FIRMA
Cutter Ernesto	
Bic Giuliana	
Incontro Giovanna	
Roveda Mauro	
Arval Luca	
Marino paolo	

FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO		LUOGO	PARTECIPANTI	
Data	Orario		Formazione	Addestramento
		BRUGHERIO	Partecipanti	
		BRUGHERIO	Partecipanti	
		BRUGHERIO	Partecipanti	

Corso per Volontari Operativi Generici di Protezione Civile



realizzato secondo gli Standard Regionali in materia di Formazioni per la Protezione Civile
 D.G.R. 4036/2007 - Scuole Superiori di Protezione Civile I.R.e.F.

RADIOCOMUNICAZIONI IN EMERGENZA

Relatore
 Villa Rosario
 Radioamatore e Volontario di Protezione Civile

COS'E' UNA RADIO


- La radio nasce circa 100 anni fa da Guglielmo Marconi
- E' un dispositivo tutt'ora utilizzato per trasmettere e ricevere
- Tramite delle onde elettromagnetiche
- Non ci sono collegamenti fisici tra il trasmettitore ed il ricevitore

L'ONDA ELETTROMAGNETICA

Gli elettroni possono muoversi facilmente rispetto ai nuclei, e possono dare luogo a 'correnti elettriche'

Se uno o più elettroni vengono fatti oscillare, generano una serie di forze nello spazio circostante che fa oscillare altre cariche poste ad una certa distanza da queste



PREMESSA

In questa lezione tratteremo:

- Le varie tipologie di radio
- Le frequenze
- Cosa e come Comunicare

Non parleremo:


- Tecniche di costruzione di una radio

OBIETTIVI DELLA LEZIONE

- Sapere cos'è una radio
- Conoscere quali sono i problemi nelle comunicazioni
- Conoscere le gamme di frequenza a disposizione
- Saper gestire le comunicazioni nella catena di comando e controllo


Propagazione

E' una condizione in cui l'onda elettromagnetica o onda radio sono inviate nell'etere



Perché si usano le radio

- In caso di emergenza tutti i mezzi di comunicazione (cellulare, fax ecc) vanno in black out
- Le reti tradizionali sono congestionate
- Necessitano giorni per ripristinare i normali sistemi di comunicazione





Esempi da non seguire

Una vigile e provvida paura è la madre della sicurezza.

Edmund Burke, Discorso, 1792





Esempi da non seguire



**La sicurezza è madre del pericolo e nonna della distruzione.
Thomas Fuller, Holy State, 1642**



Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC Brugherio - Associazione Nazionale Carabinieri



Esempi da non seguire



**Nulla è sicuro per l'intelligenza, neppure l'intelligenza stessa.
Henry de Montherlant, Testi sotto un'occupazione, 1953**



Esempi da non seguire

È lo stupido quello che è sempre sicuro, e l'uomo sicuro quello che è sempre stupido. Henry Louis Mencken, Pregiudizi, Terza serie, 1922





Esempi da non seguire



La troppa sicurezza è madre della negligenza; ed il timore discreto è il padre dell'attenzione. Ettore Mazzuchelli





**La troppa sicurezza può essere fatale.
Gabriele Martufi**

Foto di Cheyenne Curatola






Esempi da non seguire

Ho imparato più cose dagli animali che non da certi luminari. Gabriele Martufi



L'intelligenza è indipendente dalla conoscenza. Gabriele Martufi





La conoscenza raddoppia i dubbi e dimezza le certezze. Gabriele Martufi



Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC Brugherio - Associazione Nazionale Carabinieri



... Domande ...





**Grazie per
L'attenzione**



**71° Nucleo Volontariato e Protezione Civile
Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione di Brugherio – “Virgo Fidelis”**

Via San Giovanni Bosco, 29
20861 Brugherio (MB)
e-mail: info@anc-brugherio.it
Web: www.anc-brugherio.it